



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

28 GEN. 2020

N. 1264 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA

X LEGISLATURA

PDL N. 437

Firenze, 23 gennaio 2020

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

**Disposizioni in merito alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012**

D'iniziativa dei Consiglieri:

FIAMMETTA CAPIROSSI

GIANNI ANSELMI

LEONARDO MARRAS

LUCIA DE ROBERTIS

ILARIA BUGETTI

SIMONE TARTARO

FRANCESCO CAZZANI

MICOLA CIGNINI

MARCO NICCOLI

ANDREA PIERONI

July Pieroni

GIANNI BUGONLO

Gianni Bugonlo

EMILIO SOSTERINI

Emilio Sosterini

ILARIA BOGHI

Ili Boghi

SIMONE BEZZINI

Simone Bezzini

TITA NECCI

Tita Necci

MASSIMO BALDI

Massimo Baldi

GIACOMO BUGLIANI

Giacomo Bugliani

ALESSANDRA NALAN

Alessandra Nalan

ILARIA GIOVANNETTI

Ilianna Giouetti

ANTONIO MARZO

Antonio Marzo

SERENA SERENA

Serena Sereni

## **Proposta di legge regionale**

**Disposizioni in merito alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.**

Sommario

Preambolo

Art. 1- Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2012

Art. 2 - Iscrizione delle manifestazioni all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 5/2012

Art. 3- Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2012

Art. 4 - Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012

Art. 5 - Contributi finanziari e attività di valorizzazione. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012

Art. 6 - Programma pluriennale degli interventi. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 5/2012

Art. 7 - Relazione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2012

Art. 8 - Norma transitoria

Art. 9 - Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali");

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni contenute nella regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") è opportuno, anche alla luce delle criticità emerse in fase applicativa, modificare ed aggiornare la medesima normativa regionale;

2. In particolare è opportuno abrogare le disposizioni inerenti il programma pluriennale degli interventi con validità quinquennale fissando i criteri, da specificare nei bandi, finalizzati alla valutazione dei progetti nell'ambito dei bandi relativi alla concessione dei contributi;

3. E'opportuno altresì disporre che le associazioni e le manifestazioni possano essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica;

4. Infine, anche in conseguenza del superamento del programma pluriennale degli interventi, è opportuno aggiornare la funzione del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica oltre che la sua composizione;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") è aggiunto il seguente periodo: "Alla relazione sono allegate le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14 febbraio 2012, n.5 è aggiunto il seguente: "3 bis. Ogni associazione può iscriversi soltanto ad una delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).".

#### Art. 2

Iscrizione delle manifestazioni all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 5/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente periodo: "Alla relazione sono allegate le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Ogni manifestazione può essere iscritta soltanto ad una delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).".

#### Art. 3

Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2012

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 5/2012 è sostituito con il seguente:

"2. L'accertamento della mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 comporta la revoca dall'iscrizione all'elenco regionale."

#### Art. 4

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.  
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: "in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "dell'amministrazione regionale in ordine alle materie di cui alla presente legge".
2. Prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 è inserita la seguente: "0a) l'assessore competente in materia di politiche culturali o un suo delegato;".
3. La lettera b) del comma 2 dell' articolo 7 della l.r. 5/2012 è abrogata.
4. Alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 7 della l.r. 5/2012, le parole " , senza diritto di voto" sono soppresse.
5. Il comma 3 dell' articolo 7 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente: "3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera c) e il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera a).".
6. Al comma 7 dell' articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: "ai vicepresidenti" sono sostituite con le seguenti: "al vicepresidente".
7. Al comma 8 bis dell' articolo 7 della l.r. 5/2012 la parola: "proprie" è soppressa.

Art. 5

Contributi finanziari e attività di valorizzazione. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 5/2012

1. L'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Contributi finanziari e attività di valorizzazione

1. La Regione, per l'anno 2020, eroga contributi alle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, per la realizzazione delle manifestazioni medesime.
2. La Regione eroga altresì, per l'anno 2020, contributi alle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 per la conservazione, il restauro e l'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica.
3. Ai fini della concessione dei contributi, la Regione emana bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda di contributo per l'anno di riferimento.
5. Le domande di contributo sono valutate, in particolare, sulla base di criteri relativi alla coerenza storica, alla rilevanza ed alla capacità organizzativa e di coinvolgimento dell'evento e del soggetto organizzatore, specificati nel bando.
6. La Regione promuove e valorizza, tramite la propria attività di comunicazione, le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.

**Art. 6**

**Programma pluriennale degli interventi. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 5/2012**

1. L'articolo 9 della l.r. 5/2012 è abrogato.

**Art. 7**

**Relazione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2012**

1. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 5/2012 la parola: "annuale" è soppressa.
2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2012 le parole: "annualmente, entro il 30 giugno," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2021,".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2012 è abrogata.

**Art. 8**

**Norma transitoria**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 5/2012 le associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica attualmente iscritti ad entrambe le sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 5/2012 o di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della l.r. 5/2012 comunicano all'amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in quale sezione dell'elenco regionale intendono mantenere l'iscrizione.
2. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, decade l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 5/2012 o di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 5/2012.".

**Art. 9**

**Norma finanziaria – Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 5/2012**

1. L'articolo 13 della l.r. 5/2012 è sostituito con il seguente:

**"Art. 13**

**Norma finanziaria**

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti.”, Programma n. 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00
- in aumento, Missione di spesa n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma n. 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge, anche alla luce delle criticità emerse in fase applicativa, si intende modificare ed aggiornare la regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) in relazione a specifici aspetti che si riportano di seguito nell’illustrazione dettagliata dell’articolato.

Con gli **articoli 1 e 2** della proposta di legge si modificano gli articoli 4 e 5 della l.r. 5/2012 al fine di prevedere che alla *relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte* e alla *relazione sull’origine della manifestazione e sui riferimenti al periodo storico preso in considerazione* - da presentare per chiedere l’iscrizione all’elenco regionale rispettivamente da parte delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni - sia allegata la copia delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto. Viene inoltre disposto che le associazioni e le manifestazioni possano essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica.

Con l’**articolo 3**, alla luce di quanto emerso nella fase applicativa della norma, si propone una diversa scrittura del comma 2 dell’articolo 6 in merito al mantenimento dei requisiti per la revoca dall’iscrizione all’elenco regionale.

Con l’**articolo 4**, anche in conseguenza del superamento del programma pluriennale degli interventi (vd. articolo 5), è opportuno aggiornare la funzione del “Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica” oltre che la sua composizione. In particolare quest’ultimo viene qualificato quale “organismo di consulenza dell’amministrazione regionale in ordine alle materie di cui alla presente legge” e in riferimento alla composizione si dispone l’integrazione dello stesso con l’assessore regionale competente in materia di politiche culturali. Sempre in ordine alla composizione, in considerazione di quanto emerso in fase attuativa, si prevede il superamento della presenza dei sindaci. Si prevede inoltre che anche il Presidente del Consiglio regionale, al pari degli altri membri, possa disporre del diritto di voto.

Con l’**articolo 5**, anche in virtù del superamento del “programma pluriennale degli interventi”, si procede ad aggiornare l’articolo vigente, sostituendolo. In particolare si fissano i criteri, da specificare nei bandi, finalizzati alla valutazione dei progetti nell’ambito dei bandi relativi alla concessione dei contributi per l’anno 2020.

Con l’**articolo 6** si abrogano le disposizioni inerenti il “programma pluriennale degli interventi” ai fini di una più dinamica previsione degli interventi all’interno degli strumenti della programmazione regionale in coerenza con quanto disposto dalla normativa di riferimento in materia (l.r. 1/2015).

Con l’**articolo 7** si adegua l’articolo 10 della l.r. 5/2012 al superamento del “programma pluriennale degli interventi”.

Con l’**articolo 8**, in conseguenza dell’obbligo per le associazioni e le manifestazioni di poter essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica, si prevede una norma transitoria da applicarsi a coloro che sono attualmente iscritti ad entrambe le sezioni. In particolare viene previsto che queste debbano comunicare all’amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, in quale sezione dell’elenco regionale intendono

mantenere l'iscrizione. In caso di mancata comunicazione si prevede la decadenza dalle sezioni di ricostruzione storica.

Infine, con l'**articolo 9** si introduce la norma finanziaria sostituendo quella attualmente presente nella l.r. 5/2012, non più attuale, anche in considerazione del superamento del "programma pluriennale degli interventi". La norma finanziaria prevede coperture in riferimento all'annualità 2020.

TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa del Consigliere: **Fiammetta Capirossi.**

**Tipologia della proposta di legge:**

*Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:*

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa(art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015)
- d. varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

**Oneri previsti**

- complessivi Euro 50.000,00 per l'annualità 2020
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2020	Anno .....	Anno .....	Totale
Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"	50.000,00			50.000,00

Missione/Programma Uscita	Anno 2020	Anno .....	Anno .....	Totale
---------------------------	-----------	------------	------------	--------

---

**Totale 50.000,00**

- spesa annua a regime: .....

- oneri di gestione: .....

**Metodologie di quantificazione utilizzate:**

La proposta di legge in oggetto comporta oneri aggiuntivi una tantum solo relativamente a quanto previsto dall'art. 5 (che sostituisce l'articolo 8 della l.r. 5/2012).

Gli interventi di cui all'articolo 5 suddetto infatti sono coperti con uno stanziamento di euro 50.000 a valere sull'annualità 2020 del bilancio regionale. Tale importo è finalizzato, in particolare, alla realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 per come modificato dalla presente pdl.

Relativamente invece a quanto previsto al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 5/2012, così come introdotto dal citato articolo 5 della pdl in oggetto (e che riproduce il testo vigente del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012), si specifica che tale previsione non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di comunicazione istituzionale della Regione è già orientata a promuovere e valorizzare le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica .

**Analisi quantitativa**

*(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)*

**Analisi qualitativa**

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

**Copertura finanziaria:**

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

**1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**

**1.1X** variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

**1.1.1** Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Missione n. 20 Programma n. 3

**1.1.2** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**1.1.3** utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**1.2** variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

**1.2.1** istituzione di una nuova tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**1.2.2** incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**1.3** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**1.4** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente:

**Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_**

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2** GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

**2.1** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

**2.1.1** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**2.1.2** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**2.1.3** utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**2.2** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

**2.2.1** istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**2.2.2** incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**2.3** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**2.4** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:

Anno .....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

Anno.....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**3** RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

**4** PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

SI'

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La presente proposta di legge contiene interventi finalizzati a modificare ed aggiornare la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") ai fini di consentire una completa attuazione delle previsioni ivi contenute. In particolare si abrogano le disposizioni inerenti il programma pluriennale degli interventi con validità quinquennale fissando i criteri, da specificare nei bandi, finalizzati alla valutazione dei progetti nell'ambito dei bandi relativi alla concessione dei contributi. Si predispone altresì che le associazioni e le manifestazioni possano essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica. Infine, è opportuno aggiornare la funzione del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica oltre che la sua composizione.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### **1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**  
 (specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto S1:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.